



TRIBUNALE DI ROMA

VIII SEZIONE PENALE

La giudice

Paola Di Nicola

Letti gli atti del processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di **B. M.**, nato a Roma il [omissis], imputato dei seguenti reati:

"articoli 582 e 585, primo e secondo comma numero 2, 585 in relazione agli articoli 577, primo comma numero 4 e 61 numero 1 codice penale, per avere cagionato a D. E., colpendolo con un punteruolo, lesioni personali consistite in *ferita lacero contusa padiglione auricolare regione parietale sinistra* e giudicate guaribili in giorni due.

In Roma il giorno 21 agosto 2009

Del reato previsto e punito dall'articolo 674 codice penale per avere gettato dal balcone del sesto piano dello stabile sito in Roma, via [omissis], numeri 97, 103 e 105, creando una situazione di concreto pericolo, oggetti atti a recare offesa o molestie alle persone, quali scatola di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio.

In Roma il giorno 19 20 agosto 2009";

premesso che il presente fascicolo processuale risulta inviato alla Corte Costituzionale avendo questa giudice sollevato questione di costituzionalità con ordinanza del 29/11/2013;

dato atto che B. M., **persona attualmente ad alta pericolosità sociale**, si trova sottoposto, per questo processo, in misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario a decorrere dal 3 ottobre 2009 (con alcuni intervalli di tempo di libertà vigilata dal 20/5/2011 al 10/10/2011 e dal 19/4/2012 al 17/8/2012);

dato atto che B. dal 15 ottobre 2012 è stato trasferito, su espressa istanza di questa giudice, presso l'OPG di Castiglion delle Stiviere;

dato atto di avere acquisito in data odierna lo stato di esecuzione relativo al B. presso l'Ufficio del Pm di Roma nonché la sua posizione giuridica come risultante al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

rilevato che dallo stato di esecuzione risulta che B. M. è sottoposto **anche** ad altra misura di sicurezza provvisoria, emessa il 14 maggio 2014 dal Gip di Roma nel procedimento n. RG GIP 14340/2009;

dato atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (approvata definitivamente il 28 maggio 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 31/5/2014) recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari il cui articolo 1 comma 1 *quater* prevede:

"Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo";

rilevato che la norma richiamata non prevede disposizioni diverse o transitorie nel caso in cui l'internato risulti ancora SOCIALMENTE PERICOLOSO, come nel caso di specie, cosicché, in forza dell'art. 200 comma 2 cp e del principio *tempus regit actum* in essa contenuto, oltre che del principio del *favor rei*, essa trova immediata applicazione, tanto da determinare **la declaratoria di cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria** emessa nel presente procedimento nei confronti di Bijanzadeh, avuto riguardo ai titoli di reato contestati (vedi *supra*), la cui pena edittale massima è quella di tre anni di reclusione, calcolata ai sensi dell'art. 278 cpp sul capo a) ritenuto più grave, che esclude le aggravanti ordinarie e la continuazione, in quanto detti termini sono ampiamente decorsi;

ritenuto che se da un lato si impone al giudice l'immediata applicazione della citata disposizione, dall'altra vi sono univoci elementi per ritenere che nel caso B. esca dall'OPG di Castiglione delle Stiviere possa essere messa a repentaglio sia la tutela del suo diritto alla salute, sia la sicurezza della collettività rispetto alla sua attuale accertata **ALTISSIMA PERICOLOSITÀ SOCIALE** (si veda pag. 32 dell'elaborato peritale del Dottor Rocchini), in quanto il perito ha espressamente rappresentato che **non esistono nel Lazio Comunità terapeutiche ad alta protezione con le caratteristiche necessarie per contenere o curare un soggetto come il Bijanzadeh, all'eventuale fine di applicare la misura non detentiva della libertà vigilata;**

PQM

Visti gli artt. 200 comma 2 cp e la legge n. 125 del 31/5/2014 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

DICHIARA

la cessazione di efficacia della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario emessa nel processo penale RG Trib. 20433/2011 nei confronti di B. M., nato a Roma il [omissis] e ne dispone la liberazione se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Roma, 3 giugno 2014

La giudice

Paola Di Nicola